



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

ALLA /

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
ED AGRICOLTURA
BRESCIA

tutela.mercato@bs.legalmail.camcom.it

ALL' UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: Verbale di accertamento n. 2020/.. - Ditta ..
Rif. messaggio di PEC della ...

Con il messaggio richiamato in epigrafe (inviato anche a codesta Camera) la Società di servizi .. espone quanto segue:

<<In merito al verbale in oggetto, in qualità di soggetto che ha assistito l'impresa negli adempimenti per la chiusura delle posizioni, teniamo a precisare che in data 09/01/2018 è stata presentata pratica Comunica di cancellazione dal registro imprese per cessazione di ogni attività, con contestuale comunicazione Suap di cessazione attività e chiusura della Partita Iva.

Dal modello presentato risultava pertanto evidente che si trattasse di contestuale cessazione dell'attività, cosa che però il software Starweb non consente di gestire in maniera esplicita, non prevedendo uno specifico campo.

La pratica è stata evasa, nella stessa data, senza che nessuna obiezione sia mai stata sollevata circa la necessità di provvedere ad un ulteriore separato adempimento, e ci sarebbe stato tutto il tempo di procedere entro il 30/01/2018 senza sanzioni per tardiva denuncia.

In data 02/07/2020 è invece stato notificato al titolare dell'impresa il verbale in oggetto, che chiede il pagamento di Euro 51,33 quale sanzione per omessa comunicazione della cessata attività, oltre a spese di procedura e di notifica pari ad Euro 88,05.

Gestiamo pratiche ComUnica in tutto il territorio italiano, ma dobbiamo prendere atto che per la medesima pratica le procedure risultano inspiegabilmente diverse su ciascuna Camera di

Titolario: 15.01.02

Divisione VII DGVECSSC
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304. - dgv.div07@pec.mise.gov.it
Il Dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
Il Funzionario estensore: gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Commercio coinvolta, comportando maggiori difficoltà ed oneri per i nostri operatori e ulteriori costi per le imprese coinvolte.

Restiamo pertanto in attesa di riscontro in merito ai seguenti aspetti:

- Chiarimenti relativi alla necessità di presentare un ulteriore adempimento camerale di cessazione attività oltre alla pratica di cancellazione dal Registro Imprese per cessazione di ogni attività; riteniamo vessatorio nei confronti delle imprese costringere a gestire un'ulteriore separata pratica, che comporta peraltro il pagamento di ulteriori bolli e diritti camerali oltre all'imposta di bollo richiesta per la pratica di cancellazione dal Registro Imprese;

- Indicazioni in merito alla possibilità di segnalare tramite il software Starweb anche la comunicazione di cessazione dell'attività all'interno della pratica di cancellazione dal Registro Imprese, eventualmente implementando lo stesso software Starweb;

- Dettaglio analitico della voce spese accertamento e notifica, in quanto l'importo di Euro 88,05 appare sproporzionato rispetto alla contestazione e dovrebbe corrispondere alle effettive spese sostenute dalla Vs amministrazione.

La Pubblica Amministrazione dovrebbe agire al servizio delle imprese e dei cittadini, operando nell'ottica della semplificazione ed evitando, per quanto possibile, che si possano verificare spiacevoli situazioni come quella generatasi, soprattutto quando si hanno tutti gli elementi per contestare per tempo le eventuali mancanze, se effettivamente risultano tali.

Per quanto sopra chiediamo:

- In prima istanza l'annullamento della sanzione elevata, in quanto l'impresa ha correttamente inoltrato ai vari Enti coinvolti nel procedimento la comunicazione di chiusura dell'attività nei termini previsti

- In seconda istanza la riduzione delle spese di accertamento e notifica all'importo delle sole spese effettivamente sostenute dalla Vs amministrazione>>>.

Questa Amministrazione ritiene le considerazioni dell'esponente condivisibili, con una precisazione: la fattispecie prospettata appare riferirsi al caso della cessazione delle attività contestuale alla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese. Le argomentazioni che seguono si riferiscono a tale fattispecie; non troverebbero applicazione, di contro, nel caso in cui la cessazione delle attività fosse stata denunciata in un momento antecedente alla richiesta di cancellazione.

Premesso quanto appena chiarito, si illustra quanto segue.

La semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese è, da molti anni, un obiettivo prioritario della P.A.

Essa si ottiene, ad esempio, sollevando le imprese dall'onere di svolgere adempimenti che discendono necessariamente da un altro adempimento già eseguito.

E' il caso, appunto, della istanza di cancellazione dell'impresa (individuale o societaria) dal registro delle imprese.

Con tale adempimento, infatti, l'impresa viene ad estinguersi; ne consegue, logicamente, che essa non potrà - necessariamente - più continuare a svolgere le attività economiche precedentemente denunciate al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative).



Tale considerazione si esplica, a livello di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, attraverso l'esecuzione d'ufficio degli adempimenti logicamente connessi al già eseguito adempimento principale.

Nella circolare n. 3689/C del 2016, ad esempio, nelle istruzioni relative al modulo I2 (modifica e cancellazione dell'impresa individuale) si legge (pag. 74): *<<Non si devono presentare adempimenti di cancellazione delle localizzazioni fuori provincia in quanto provvede a ciò l'ufficio che riceve la cancellazione dell'impresa>>*.

Mentre a pag. 32 della medesima circolare, nelle istruzioni al modulo S3 (scioglimento, liquidazione e cancellazione di società ed altri enti collettivi), si legge: *<<A seguito di cancellazione dell'impresa, con il riquadro 6/A, per le eventuali altre localizzazioni presenti in altre province non è necessario presentare pratiche di cancellazione, in quanto provvede a ciò l'ufficio che riceve la cancellazione dell'impresa>>*.

Sulla base di tali istruzioni, pertanto, all'atto della cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese vengono a cessare d'ufficio anche le localizzazioni con rilevanza economico-amministrativa (e le relative attività) che l'impresa conduce fuori della provincia in cui risulta iscritta.

Nella Guida a ComunicaStarweb (versione 1.72 del 10/12/2019), si può leggere, altresì, a pag. 55 (sempre a proposito della cancellazione delle imprese dal registro delle imprese): *<<[...] Se la società ha unità locali in provincia, sarà predisposta la contestuale cancellazione>>*.

Se ne deduce che tutte le attività che l'impresa svolge presso localizzazioni economico-amministrative, sia nella provincia di iscrizione che fuori di tale provincia, vengono a cessare automaticamente (senza bisogno, pertanto, della presentazione di una specifica denuncia) al momento della cancellazione dell'impresa stessa dal registro delle imprese.

I principi di semplificazione e razionalizzazione sopra richiamati valgono, d'altra parte, non solo per le localizzazioni con rilevanza economico-amministrativa (chiamate, nel nostro ordinamento, unità locali), ma anche - almeno per alcuni aspetti - per le localizzazioni aventi rilevanza civilistica (sedi secondarie; in linguaggio unionale, succursali).

Si richiama, a tale proposito, il DM 8 giugno 2017, recante attuazione della direttiva 17/2012 in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (diramato a codeste Camere con circolare n. 3701/C del 20/09/2017), dove, all'art. 1, comma 1, lett. "c", si legge quanto segue: *<<[...] gli uffici del registro delle imprese provvederanno [...] alla ricezione immediata, mediante il BRIS [Business Registers Interconnection System], sulla posizione in cui sono iscritte le succursali di cui alla lettera a), delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di società iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società in ultimo citate. Tale interscambio di informazioni avviene tra i registri delle imprese interessati a titolo gratuito e garantisce che nel caso in cui una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, anche le sue succursali siano cancellate dai registri di rispettiva iscrizione [...]>>*.



Sembra da evidenziare, altresì, che tale disposizione, che ha creato, a livello nazionale, il quadro giuridico per tale adempimento d'ufficio, è in corso di attuazione, a livello tecnico, mediante l'adozione degli atti di implementazione della Commissione previsti dall'art. 24, lett. "d" ed "e", della direttiva 1132/2017 (versione consolidata), in particolare, per quello che qui rileva, in relazione agli artt. 20 e 34 della direttiva stessa.

Si ritiene che dagli elementi sopra esposti risulti chiaramente, sia livello nazionale che a livello unionale, la volontà di eliminare gli adempimenti pubblicitari necessariamente discendenti da un adempimento "principale" (quale, nella fattispecie in esame, la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese), venendo eseguite d'ufficio, in caso appunto di cancellazione dal registro delle imprese richiesta dall'impresa, la cancellazione di tutte le localizzazioni economico-amministrative dell'impresa stessa, sia nella provincia dove insiste la sua sede, sia nelle altre province, nonché la cancellazione delle sedi secondarie ("succursali") insistenti sul territorio italiano, di società di capitali iscritte nei registri delle imprese di altri Stati Membri.

Poiché la cancellazione di tali localizzazioni (sia economico-amministrative, sia di rilevanza civilistica) implica (o implicherà a brevissimo), ovviamente, la cessazione delle attività economiche che presso le stesse venivano esercitate, sembra alla scrivente illogica la richiesta di eseguire come adempimento autonomo (ed obbligatorio), a carico dell'impresa, la cessazione dell'attività dell'impresa stessa (che finirebbe per riguardare, in buona sostanza, l'attività svolta presso la sede, essendo, quella svolta presso le localizzazioni, come detto, cessata d'ufficio).

Ad avviso della scrivente, infatti, l'adempimento della cancellazione dell'impresa dovrebbe riverberare automaticamente i suoi effetti "in toto" sulle attività svolte dall'impresa, senza necessità di un apposito adempimento pubblicitario.

Non si può, inoltre, sotto un diverso profilo, non sottolineare - concordemente con l'esponente - la sproporzione tra la sanzione amministrativa inflitta per (il ritenuto) omesso adempimento pubblicitario e le spese di accertamento e notifica applicate.

In merito a quanto sopra esposto si chiedono cortesemente di conoscere le valutazioni di codesta Camera rappresentando, in ogni caso, che il testo della presente nota è stato concordato con l'Unioncamere.

Firmato elettronicamente
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianluca Scarponi)

SPA/Appunto2011

MARCO MACERONI
Visto Il Dirigente
04 ago 2020 15:40

GIAN MARCO SPAN
Visto
06 ago 2020 09:02